



# COMUNE DI ROCCAIONE

Provincia di Cuneo

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27

**OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - PROVVEDIMENTI**

L'anno **duemiladiciassette** addi **ventinove** del mese di **settembre** alle ore **18.00** nella sala delle adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica Straordinaria di Prima convocazione.

Cognome e Nome	Carica	Presente
<b>AVENA Germana</b>	<b>Sindaco</b>	<b>Sì</b>
<b>RABINO Franco</b>	<b>Vice Sindaco</b>	<b>Sì</b>
<b>MEDICATO Rudi</b>	<b>Assessore</b>	<b>Sì</b>
<b>BOVIO Roberto</b>	<b>Consigliere Comunale</b>	<b>Giust.</b>
<b>DALMASSO Lorenzo</b>	<b>Consigliere Comunale</b>	<b>Sì</b>
<b>DAMIANO Maura</b>	<b>Consigliere Comunale</b>	<b>Sì</b>
<b>TURCO Elisa</b>	<b>Consigliere Comunale</b>	<b>Sì</b>
<b>GALFRE' Jacopo</b>	<b>Consigliere Comunale</b>	<b>Sì</b>
<b>RISSO Daniela</b>	<b>Consigliere Comunale</b>	<b>Sì</b>
<b>CORDERO Enrico</b>	<b>Consigliere Comunale</b>	<b>Sì</b>
<b>GOLETTA Armando</b>	<b>Consigliere Comunale</b>	<b>Sì</b>
	<b>Totale Presenti:</b>	<b>10</b>
	<b>Totale Assenti:</b>	<b>1</b>

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale, **Dr. ssa Francesca RICCIARDI**.

**AVENA Germana** nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

il D.Lgs.19 agosto 2016, n. 175, recante il nuovo Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) ha previsto (art. 4, comma 1) che le Pubbliche Amministrazioni non possano, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi ad oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Il medesimo articolo (art. 4, comma 2) ha previsto che le Pubbliche Amministrazioni possano acquisire o mantenere partecipazioni in società, esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D.Lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 50 del 2016.

Nel successivo art. 24 del medesimo decreto legislativo, è previsto che entro il 30 settembre 2017 le Pubbliche Amministrazioni provvedano a effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che **devono essere alienate o fatte oggetto di altre misure di razionalizzazione** poiché ricadenti anche soltanto in una delle seguenti condizioni (art. 20, comma 2):

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro ( con la riforma Madia per il triennio **2017-2019 la soglia da raggiungere è di 500 mila euro. Dal 2020 invece salirà per tutte a un milione in tre anni** );
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

La ricognizione è atto obbligatorio e deve essere successivamente *<<comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114>>*, cioè al competente Ministero. Inoltre, devono essere rese informazioni *<<alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.>>*.

La mancata adozione dell'atto ricognitivo comporta l'impossibilità per il socio di esercitare i diritti sociali nei confronti della società e – fatti salvi il potere di alienare la partecipazione, nonché gli atti di esercizio dei diritti sociali già compiuti – la liquidazione della società medesima secondo la procedura prevista dall'art. 2437-quater del Codice Civile.

Considerato che:

con la deliberazione Sezione Autonomie della Corte dei Conti N. 19/SEZAUT/2017/INPR resa nell'adunanza del 19 luglio 2017, sono state dettate le linee guida per la revisione straordinaria delle

partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 175/2016 ed è stato altresì approvato un modello standard dell'atto di ricognizione da allegare alle deliberazioni consiliari degli enti.

Il D. Lgs. 175/2016 riguarda esclusivamente le partecipazioni societarie, ovvero, più precisamente, degli "organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili" (art. 2, comma 2, lett. i). Non rientrano, invece, gli altri organismi partecipati aventi forma non societaria.

Devono essere considerate tutte le partecipazioni, sia dirette sia indirette, anche se di modesta entità.

Fatto presente che questa Amministrazione ha aderito al G.A.L. Valli Gesso Vermenagna e Pesio scarl di cui si intende confermare la partecipazione.

Dato atto:

- che la partecipazione al G.A.L. era detenuta dalla Comunità Montana Alpi del Mare e, che, con la messa in liquidazione della Comunità Montana stessa, la partecipazione è stata attribuita, con atto del commissario n. 100 del 25/11/2015, in parte ai vari comuni ed in parte all'Unione montana Alpi del Mare;
- che rappresenta l'unico strumento per l'ottenimento dei fondi Europei di cui al Regolamento UE 1305/2013;
- che il comune di Roccavione ha aderito tramite il GAL al Bando "PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020 DELLA REGIONE PIEMONTE – Misura 19 "Sviluppo locale partecipativo CLLD Leader";
- che ai sensi dell'art 4 comma 6 del D.lgs 175/2016 "E' fatta salva la possibilità di costituire Società o Enti in attuazione dell'art. 34 del Regolamento CE n.1303/2013 del Parlamento Europeo;
- che ai sensi dell'art 26 comma 6 del succitato D.lgs 175/2016 "Sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche in società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera CIPE 21/03/1997;
- che la normativa legata ai G.A.L. prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da soggetti sia pubblici che privati e che, pertanto, non si possa prevedere la figura dell'Amministratore Unico ma il numero dei componenti non possa essere inferiore a tre (dispari) per ovvie problematiche legate al corretto funzionamento del Consiglio stesso;
- che i membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscono un compenso per la loro attività ma solamente un gettone di presenza di Euro 30,00 lordi per ogni seduta del Consiglio, come deliberato nell'assemblea dei soci;
- che a tal proposito la Corte dei Conti dell'Emilia Romagna, nell'adunanza del 28 febbraio 2017 con deliberazione n.31/2017/VSGO, per la società GAL dell'Appennino bolognese, ha osservato come, nonostante fossero stati ridotti i componenti e da questa riduzione permanessero in numero superiore ai dipendenti, la sezione abbia preso atto che questo non comporta maggiori oneri a carico della partecipata in quanto l'Assemblea dei Soci ha disposto l'azzeramento dei compensi dei consiglieri;
- che il valore della partecipazione del Comune risulta essere di modesto importo, pari ad Euro 636,00 e percentualmente minimale (2,44%) rispetto al capitale societario;
- che il GAL detiene una partecipazione pari al 16,67% in Formont Scarl che la stessa non rileva ai fini della razionalizzazione in quanto il Testo Unico 175/2016 definisce partecipazione indiretta "quella in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica" e nel caso in specie il comune non esercita alcun controllo.

Dato atto altresì che per il GAL Valli Gesso Vermenagna Pesio scarl è pervenuta una nota, a firma congiunta del VicePresidente e dell'Assessore all'Ambiente, Urbanistica, Sviluppo della Montagna indirizzata all'AssoLeaderPiemonte ed ai GALPiemontesi con la quale si fa presente la condivisione della Regione Piemonte per le preoccupazioni manifestate dai Presidenti dei GAL Piemontesi in merito alle implicazioni ed agli impatti del D.Lgs. 175/2016 così come formulato sui soggetti costituiti in forma societaria e nel contempo si segnala l'intenzione della Regione Piemonte "di farsi parte attiva con il Governo per affrontare le problematiche emerse ed individuare una soluzione che consenta di conciliare le esigenze di razionalizzazione portate dal TUSP con l'esistenza di GAL costituiti in forma societaria, così come peraltro

consentito dal Regolamento CE n.1303/2013 e riconosciuto dallo stesso TUSP all'art. 4, comma 6, elemento che conferisce ai GAL il requisito di essenzialità ma non li sottrae all'applicazione del TUSP".

Il Comune di Roccavione pertanto detiene partecipazioni dirette esclusivamente nelle seguenti società:

- ❑ Azienda cuneese smaltimento rifiuti (ACSR) s.p.a. (quota di partecipazione 1,90%)
- ❑ Azienda cuneese dell'acqua (ACDA) s.p.a. (quota di partecipazione 1,79%)
- ❑ Gal Vall Gesso Vermanagna e pesio s.c.a.r.l (quota partecipazione 2,44%)

Il Comune di Roccavione detiene, altresì, una partecipazione indiretta nella seguente società:  
Consorzio gestori servizi idrici (CO.GE.SI.) s.c.r.l.

Tale partecipazione indiretta non rientra, tuttavia, fra quelle oggetto di revisione straordinaria, in quanto, come chiarito dalle "Istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche" approvate dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 27 giugno 2017, con riferimento alle partecipazioni indirette, sono oggetto di revisione straordinaria solo quelle, di qualsiasi livello, che siano detenute, attraverso una "tramite" di controllo" ed è evidente che il Comune di Roccavione non detiene una partecipazione di controllo sul "tramite" Azienda cuneese dell'acqua (ACDA) s.p.a.. Tale conclusione è confermata anche dalla citata deliberazione n. 19/2017 della <Sezione Autonomie della Corte dei conti, laddove si afferma testualmente che "Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso".

Il Comune di Roccavione deteneva, altresì, una partecipazione nella Idea Granda s.c.r.l., ma tale società è stata fusa in data 31.05.2016 per incorporazione nella Azienda cuneese smaltimento rifiuti (ACSR) s.p.a., per cui solo quest'ultima si ritiene oggetto di revisione straordinaria.

Vista la deliberazione Sezione Autonomie della Corte dei Conti N. 19/SEZAUT/2017/INPR resa nell'adunanza del 19 luglio 2017, con la quale sono state dettate le linee guida per la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 175/2016 ed è stato altresì approvato un modello standard dell'atto di ricognizione da allegare alle deliberazioni consiliari degli enti.

Dato atto che il piano in oggetto costituisce aggiornamento di quello approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 6/2015, in base all'art. 1, comma 612, della L. 190/2014.

Tutto ciò premesso e considerato,

Ritenuta la competenza del Consiglio comunale

visto il parere favorevole espresso dal Revisori dei Conti, nell'ambito delle proprie funzioni, formulato ai sensi dell'articolo 239 comma 1 lettera b), del D.Lgs. 267/2000, così come in allegato alla presente

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal competente Responsabile del Servizio;

Acquisito il parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità contabile dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal Responsabile del Servizio Economico – Finanziario;

Il Consigliere di Minoranza Risso Daniela chiede spiegazioni in merito alla parte in cui si afferma che il Consiglio di Amministrazione del GAL dovrà rispettare l'assetto societario; ritiene che sia una affermazione politica e non tecnica e in particolare desidera conoscere la volontà degli altri Comuni facenti parte dell'Unione Alpi Marittime, detentrici di azioni del GAL stesso. Il Sindaco rassicura il Consigliere sul fatto che questa volontà è unanime ed è stata inserita nella delibera dell'Unione che ha per oggetto l'acquisto delle azioni del GAL.

Seguono richieste di chiarimenti veramente tecnici cui dà risposta il Segretario Comunale

Si dà atto che esce dall'aula il Consigliere Goletto Armando.

Con votazione espressa per alzata di mano:

Presenti: 9, Votanti: 9, Astenuti: 0, Favorevoli: 9, Contrari 0:

### **DELIBERA**

1. Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune di Roccavione alla data del 23 settembre 2016 ed il relativo piano di razionalizzazione contenuti nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e conforme al modello standard approvato dalla deliberazione n. 19/2017 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti.
2. Di dare atto che, rispetto alle partecipazioni dirette, il Comune di Roccavione opta per il mantenimento senza interventi di razionalizzazione per Acda S.p.A e Acsr S.p.A., per le seguenti motivazioni:

#### **Azienda cuneese smaltimento rifiuti (ACSR) s.p.a.**

La società rientra in due delle fattispecie di cui all'art. 4 in quanto svolge attività di produzione di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, segnatamente afferenti allo svolgimento della funzione fondamentale relativa all'organizzazione e alla gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, e chiaramente riconducibili ad un servizio di interesse generale. Essa ha registrato nell'ultimo triennio un fatturato medio di gran lunga superiore a 500.000 e nell'ultimo quinquennio risultati d'esercizio positivi (con la sola eccezione del 2013). Il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori e la struttura dei costi pare pienamente coerente con l'andamento dei ricavi. Inoltre, il bacino di utenza servito dalla società è molto ampio (54 comuni) consentendo la realizzazione di economie di scala che non rendono necessari (e neppure opportuni) interventi di accorpamento.

#### **Azienda cuneese dell'acqua (ACDA) s.p.a.**

La società rientra in due delle fattispecie di cui all'art. 4 in quanto svolge attività di produzione di servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e chiaramente riconducibili ad un servizio di interesse generale. Essa ha registrato nell'ultimo triennio un fatturato medio di gran lunga superiore a 500.000 e nell'ultimo quinquennio risultati ante imposti positivi (con la sola eccezione del 2013). Il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori e la struttura dei costi pare pienamente coerente con l'andamento dei ricavi. Inoltre, il bacino di utenza servito dalla società è molto ampio (99 comuni) consentendo la realizzazione di economie di scala che non rendono necessari (e neppure opportuni) interventi di accorpamento;

3. Di dare atto che, rispetto alle partecipazioni dirette, il Comune di Roccavione opta per il mantenimento per le motivazioni indicate in premessa ma con interventi di razionalizzazione per GAL Scarl.,

#### **GAL Valli Gesso Vermenagna e pesio Scarl.**

Si ritiene di dover mantenere, per ovvie ragioni di accesso ai finanziamenti, la partecipazione nel G.A.L., in quanto ritenuta indispensabile e di interesse generale per la collettività essendo fatta salva dal combinato disposto di cui all' art 4 comma 6 e 26 commi 7 e 9 del d.lgs 175/2016 richiedendo, però, nel contempo, all'ente stesso, la riduzione del Consiglio di Amministrazione a numero tre membri, minimo richiesto per una corretta gestione, nella piena consapevolezza che il numero degli amministratori non sarà mai inferiore al numero dei dipendenti, e l'azzeramento dei compensi dei consiglieri. Inoltre si dà atto che il Comune di Roccavione si impegna a mantenere la partecipazione nel GAL Valli Gesso Vermenagna Pesio scarl nel solo caso in cui lo stesso si impegni ad attenersi alle disposizioni impartite dalla normativa vigente e riconosca la potestà decisionale agli Enti pubblici detentori della maggiore quota di partecipazione

4. Di dare atto che il Comune di Roccavione non detiene partecipazioni indirette incluse fra quelle per le quali è prevista la revisione straordinaria.

5. Di dare atto che, a seguito della fusione per incorporazione di Idea Granda S.c.r.l. in data 31.05.2016, nella Azienda cuneese smaltimento rifiuti (ACSR) s.p.a., solo quest'ultima è oggetto di revisione straordinaria.
6. Di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo.
7. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P.
8. Di demandare agli uffici la comunicazione dei predetti dati secondo le modalità previste dalla legge.
9. Di dichiarare con separata e successiva votazione favorevole unanime il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
**Firmato Digitalmente**  
AVENA Germana

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**Firmato Digitalmente**  
Dr. ssa Francesca RICCIARDI